



COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Medio Campidano

Ord. 109
Prot. 26383

Villacidro 29.12.2015

CONSIDERATO che si è diffusa la consuetudine di salutare il nuovo Anno, anche al di fuori delle consuete tradizioni popolari, sia in area privata che pubblica, con l'accensione di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici;

DATO ATTO che per incolumità pubblica si intende non solo l'integrità fisica ma anche psichica della popolazione e che per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste in essere per la difesa del cittadino nell'ambito della comunità locale, nel rispetto delle norme che regolano la vita civile, al fine di migliorare le condizioni di vivibilità e coesione sociale;

TENUTO CONTO che il rumore e gli effetti luminosi provocati dai fuochi d'artificio, creano in soggetti deboli quali bambini, persone anziane e ammalate, reazioni di disagio psichico e fisico;

RILEVATO che sussiste un pericolo oggettivo, derivante anche da quei prodotti per i quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi di materiale esplodente in grado di provocare danni fisici, sia a chi li maneggi, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;

VALUTATO che l'accensione di fuochi d'artificio provoca una serie di conseguenze negative non solo verso le persone, ma anche a carico degli animali domestici, in quanto il fragore dei botti oltre che generare una evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendosi così a rischio di smarrimento e/o investimento;

RILEVATO altresì, che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, né inibire la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratta di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;

RITENUTO opportuno limitare il più possibile i rumori molesti nell'ambito urbano, ove si trovano persone ed in particolare in vicinanza di scuole, luoghi di cura, uffici pubblici, luoghi di culto;

RITENUTO necessario, pertanto, disciplinare l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti, ed il lancio di razzi nel territorio comunale, contemperando le esigenze di tutela e di salvaguardia della pubblica incolumità, della tutela degli animali e della conservazione delle tradizioni popolari, nel periodo compreso tra le ore 00.00 del 31 dicembre 2015 e le ore 24.00 del 6.01.2016 (Epifania)

VISTA la circolare 11/01/2001, n. 559 del Ministero dell'Interno, recante disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali e simili, autorizzata ai sensi dell'art. 57 del TULPS;

VISTO l'art. 659 del c.p. (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone), **VISTA** la legge 24/11/1981, n. 689;

VISTA la legge 24/07/2008, n. 125, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;

VISTA la legge 15/07/2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica;

VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

VISTO l'articolo 54 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 che assegna al sindaco la competenza all'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

ORDINA

ai fini della tutela dell'incolumità pubblica, intesa come integrità psico-fisica della popolazione, nonché per la sicurezza urbana finalizzata al rispetto delle norme che regolano la convivenza civile e la coesione sociale e del benessere degli animali, il divieto di accensione di fuochi d'artificio e simili esplosivi, mortaretti, petardi, bombette e oggetti simili, sia di libera vendita che soggetti ad autorizzazioni specifiche, su tutto il territorio comunale nel periodo compreso tra le ore 00.00 del 31 dicembre 2015 ed le ore 24.00 del 6 gennaio 2016;

Sarà consentita l'accensione di Fuochi Artificiali, spettacoli pirotecnici e accensioni pericolose solo attraverso apposito provvedimento autorizzativo ai sensi dell'articolo 57 del T.U.L.P.S. in occasione di festeggiamenti popolari e tradizionali;

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, che comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7/bis della L. 267/2000, da € 25,00 a € 500,00;

Il personale della Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Chiunque vi abbia interesse, potrà proporre ricorso gerarchico al Prefetto di Cagliari, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune;

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari; oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per i soli motivi di legittimità, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco
Teresa Maria Pani